



**COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE**  
**MUNICIPIO**

**1**

**Ordinanza municipale  
sulla repressione dei rumori  
molesti e inutili**



## **Il Municipio di Arbedo-Castione**

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), ed in particolare gli art. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), ed in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 27 novembre 2000, ed in particolare gli art. 33 e 34.

**ordina:**

<b>Articolo 1</b>	<b>Scopo</b>
-------------------	--------------

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.



**Art. 2** **Principio**

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

**Art. 3** **Quiete notturna e pausa pomeridiana**

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le ore 19.00.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

**Art. 4** **Domenica e giorni festivi**

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Art. 5** **Lavori agricoli e di giardinaggio**

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 20.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, stato di allarme canicola, rispettivamente fuori dalla zona abitata.



**Art. 6**

**Lavori edili**

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.  
Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
  - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
  - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
  - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
  - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
  - e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
  - f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle 12.00 alle 13.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
5. Nei periodi in cui l'autorità competente ha decretato lo stato di allarme canicola, l'esecuzione dei lavori può avere inizio alle ore 06.00.
6. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.





4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

<b>Art. 11</b>	<b>Fuochi d'artificio, petardi, ecc.</b>
----------------	--

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

<b>Art. 12</b>	<b>Animali</b>
----------------	----------------

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comando della polizia comunale competente ad operare sul territorio giurisdizionale.

<b>Art. 13</b>	<b>Veicoli e motore</b>
----------------	-------------------------

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
2. È segnatamente vietato:
  - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
  - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
  - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
  - d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
  - e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
  - f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;



- g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

**Art. 14 Elicotteri**

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

**Art. 15 Lavori domestici**

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

**Art. 16 Giochi all'aperto e attività sportive**

1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Art. 17 Sirene e impianti d'allarme**

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
3. Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).



**Art. 18** **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.. secondo la procedura disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

**Art. 19** **Provvedimenti**

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

**Art. 20** **Entrata in vigore e abrogazione**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. settembre 2007, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC e abroga ogni precedente disposizione in materia

\* \* \* \* \*

Approvata con risoluzione municipale n. 1005 del 23 luglio 2007.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 25 luglio 2007 al 31 agosto 2007.